**INTRODUZIONE**

Gli statuti di un'associazione sono la sua "costituzione" e regolano i principi più importanti di questa organizzazione di diritto privato, che persegue uno scopo ideale e non economico.

La base del diritto di associazione è il Codice Civile Svizzero (CC), che regola l'associazione negli articoli (art.) da 60 a 79 del CC. Queste disposizioni si applicano quindi anche se gli stessi statuti dell'associazione non prevedono qualcosa. Si applicano in modo sussidiario.

Lo statuto dell'associazione deve essere in forma scritta e deve indicare lo scopo dell'associazione, i suoi mezzi e la sua organizzazione (Art. 60 CC).

Per quanto riguarda il contenuto degli statuti dell'associazione, è importante notare che ci sono delle disposizioni (cfr. art. 63, cpv. 2 CC) la cui applicazione è prescritta dalla legge. Non possono quindi essere modificati. Queste disposizioni obbligatorie del CC includono quanto segue:

1. art. 64, sez. 3 – Convocazione dell'assemblea generale dell'associazione da parte di un quinto dei membri;
2. art. 65, sez. 3 – Diritto di licenziare gli organi dell'associazione per giusta causa;
3. art. 68 – Esclusione di un membro dal diritto di voto (conflitto di interessi);
4. art. 70, sez. 2 – Le dimissioni del membro sono ammissibili con un preavviso di sei mesi alla fine dell'anno civile o, se è specificato un periodo amministrativo, alla fine di tale periodo;
5. art. 75 – Protezione dell'appartenenza – Le delibere dell'associazione che violano la legge o lo statuto possono essere impugnate in tribunale dal socio che non ha dato il suo consenso entro un mese dalla loro conoscenza.
6. art. 77 – Lo scioglimento dell'associazione in caso di insolvenza e se il comitato non può più essere nominato secondo lo statuto.

Le disposizioni obbligatorie non devono essere elencate negli statuti, poiché sono al di sopra degli statuti.

Inoltre, una società di tiro deve rispettare tutte le altre disposizioni della legislatura (federale, cantonale e comunale). L'*Ordinanza federale sul tiro* è citata come un esempio esemplare[[1]](#footnote-1). Tutte le leggi rilevanti per il tiro in Svizzera non possono essere enumerate qui a causa dell'estensione della legislazione.

Per le società di tiro che svolgono esercizi federali, alcuni articoli devono obbligatoriamente essere elencati negli statuti. Questi sono evidenziati in giallo.

I seguenti **statuti modello** per una società di tiro si basano sugli **statuti** (edizione 9 maggio 2022) della Federazione sportiva Svizzera di Tiro (FST). Questi statuti regolano i diritti e gli obblighi dei suoi stessi membri (cioè i membri della Federazione[[2]](#footnote-2), dei membri affiliati, delle società di tiro svizzere all'estero e dei membri onorari) ed ognuno di questi membri è obbligato a sottomettersi alle regole e ai regolamenti della FST e a praticare lo sport del tiro secondo i suoi regolamenti. Sulla base degli statuti della FST, questi membri della FST devono garantire l'applicazione di certi regolamenti anche da parte dei loro membri, cioè alle società di tiro stesse. Pertanto, queste disposizioni sono incluse in questi statuti modello esplicitamente e per ragioni di trasparenza.

In particolare, l'articolo 11, cpv. 3 dello statuto della FST prevede che (Estratto Art. 11):

*„1 Il membro della Federazione ha i seguenti obblighi:*

1. *accetta gli statuti, i regolamenti, le disposizioni di applicazione e le decisioni della FST e delle organizzazioni di cui la FST è anche membro.*
2. *si* *sottopone all'autorità disciplinare degli organi giudiziari della FST e riconosce le loro decisioni.* ***Questo vale allo stesso tempo per i propri membri fino al livello del tiratore****;*
3. *assicura la copertura assicurativa per sé e per i propri membri in conformità ai requisiti assicurativi dell'USS;*

*3 I membri dell'Associazione e i membri affiliati riconoscono che gli obblighi ai sensi del cpv. 1 lettera a), b) e g) così come le seguenti disposizioni degli articoli 37, 41, e 50 del presente Statuto e indipendentemente dai propri statuti sono obbligatoriamente applicabili.* ***Essi assicurano che gli articoli 37, 41 e 50 siano considerati applicabili ai loro membri nonostante i loro statuti****.“*

Di conseguenza, l'art. 11, cpv. 1, lettera a), b) e g) degli Statuti della FST (vedi sopra) così come l'art. 37 (tiro sportivo), l'art. 41 (Etica, lotta e prevenzione del doping) e l'art. 50 (protezione dei dati) sono **imperativamente** applicabili ad ogni società di tiro che è membro di un'associazione o membro affiliato della FST.

Gli articoli obbligatori, sia dalla FST che dalla legge, si applicano a tutte le società e sono evidenziati in verde. Questi sono da adottare nella forma presentata o nello spirito. Gli altri articoli possono essere adattati, accorciati o completati individualmente*.*

Per quanto riguarda i termini utilizzati nello statuto della FST, si applicano le definizioni dello statuto della FST e del regolamento organizzativo della FST, entrambi accessibili sul sito web della FST ([www.swissshooting.ch](http://www.swissshooting.ch)).

***Statuto*** *……………………………*

*[Nome dell'associazione di tiro]*

approvato dall'Assemblea Generale del ………….. [*Giorno, Mese, Anno*] a ……….. [Luogo]

ed entra in vigore il …………………...…. [*Giorno, Mese, Anno*]

Indice

[I. Generalità 5](#_Toc64276758)

[Articolo 1 – Nome e sede 5](#_Toc64276759)

[Articolo 2 – Scopo 5](#_Toc64276760)

[Articolo 3 – Affiliazione 6](#_Toc64276761)

[II. Adesione 6](#_Toc64276762)

[Articolo 4 – Categorie dei membri 6](#_Toc64276763)

[Articolo 5 – Disposizioni comuni 6](#_Toc64276764)

[Articolo 6 – Membri attivi 7](#_Toc64276765)

[Articolo 7 – Membri passivi 8](#_Toc64276766)

[Articolo 8 – Membri onorari 8](#_Toc64276767)

[Articolo 9 – Ammissione di membro attivo 8](#_Toc64276768)

[Articolo 10 – Cessazione dell'affiliazione 9](#_Toc64276769)

[III. Organizzazione 9](#_Toc64276770)

[Articolo 11 – Organi 9](#_Toc64276771)

[Articolo 12 – Assemblea generale 9](#_Toc64276772)

[Articolo 13 – Composizione 10](#_Toc64276773)

[Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea Generale 10](#_Toc64276774)

[Articolo 15 – Presentazione di proposte 10](#_Toc64276775)

[Articolo 16 – Preavviso e convocazione 11](#_Toc64276776)

[Articolo 17 – Esercizio del diritto di voto 11](#_Toc64276777)

[Articolo 18 – Votazioni 11](#_Toc64276778)

[Articolo 19 – Elezioni 11](#_Toc64276779)

[Articolo 20 – Comitato 12](#_Toc64276780)

[Articolo 21 – Durata della funzione 12](#_Toc64276781)

[Articolo 22 – Requisiti per l'elezione al Comitato 13](#_Toc64276782)

[Articolo 23 – Competenze 13](#_Toc64276783)

[Articolo 24 – Sedute di comitato 14](#_Toc64276784)

[Articolo 25 – Revisori 14](#_Toc64276785)

[Articolo 26 – Processo decisionale e quorum degli organi 14](#_Toc64276786)

[Articolo 27 – Esecuzione e registrazione delle decisioni nel verbale 15](#_Toc64276787)

[IV. Finanze 15](#_Toc64276788)

[Articolo 28 – Anno contabile 15](#_Toc64276789)

[Articolo 29 – Entrate 15](#_Toc64276790)

[Articolo 30 – Uscite 15](#_Toc64276791)

[Articolo 31 – Diritto di firma 15](#_Toc64276792)

[Articolo 32 – Responsabilità 16](#_Toc64276793)

[Articolo 33 – Fondi e fondazioni 16](#_Toc64276794)

[V. Altre disposizioni 16](#_Toc64276795)

[Articolo 34 – Direttive FST 16](#_Toc64276796)

[Articolo 35 – Fondamenti del tiro fuori servizio 16](#_Toc64276797)

[Articolo 36 – Scioglimento della società 16](#_Toc64276798)

[VI. Disposizioni finali 17](#_Toc64276799)

[Articolo 37 – Uguaglianza dei sessi 17](#_Toc64276800)

[Articolo 38 – Abrogazione delle disposizioni esistenti 17](#_Toc64276801)

[Articolo 39 – Disposizioni transitorie 17](#_Toc64276802)

[Articolo 40 – Approvazione ed entrata in vigore 18](#_Toc64276803)

### Generalità

## Articolo 1 – Nome e sede

1. Con il nome di ………………………….. (….. [*Abbreviazione*]) esiste un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (CC).
2. La[*Il*] ………………………………. [*Nome dell'Associazione*] è stata fondata il …………. [*Data/Anno*.[[3]](#footnote-3)
3. La sua sede è a ……………….…………. [*Luogo/Cantone; Alternativa: „*Il Comitato determina l'ubicazione della sede legale dell'Associazione *“ oppure „* La sua sede è all'indirizzo postale del Presidente*.“*].
4. L'associazione è politicamente apartitica e aconfessionale.

## Articolo 2 – Scopo

1. La [*Il*] ………………………………..[*Nome dell'Associazione*] persegue il seguente scopo: [***Nota:*** *Questo rappresenta una possibile selezione, che deve essere adattata e/o completata per l'associazione stessa*].
2. svolge gli esercizi del tiro fuori servizio obbligatori e volontari secondo le disposizioni legali della Confederazione;
3. promuove lo sport del tiro e l'attività di tiro nel suo comune/comprensorio[[4]](#footnote-4);
4. sostiene le possibilità di istruzione, formazione e competizione per i membri e le parti interessate;
5. organizza eventi, realizza eventi di tiro e partecipa con i suoi membri alle competizioni offerte;
6. forma giovani e adulti nelle discipline di tiro offerte dall'associazione;
7. coordina le attività dei suoi membri e sostiene l'adeguata formazione e il perfezionamento dei funzionari dell'associazione;
8. promuove il cameratismo e la convivialità e coltiva i suoi beni culturali e le sue tradizioni;
9. rappresenta gli interessi dei membri nelle associazioni e organizzazioni sovraordinate di tiro;
10. è impegnato nella difesa nazionale;
11. …………………………………………………...
12. La/[Il] ……………………………………. [*Nome dell'Associazione*] elabora programmi, concetti e progetti per raggiungere i suoi obiettivi e li attua in modo mirato utilizzando misure adeguate come regolamenti, contratti e risoluzioni.
13. Per svolgere le esercitazioni del tiro fuori servizio, la [nome dell'associazione] ha di norma a disposizione il [nome dell'impianto].
14. Essa/[Esso] non persegue alcun scopo economico. I fondi generati sono utilizzati nel senso dello scopo dell'associazione.

## Articolo 3 – Affiliazione

1. La/[Il]………………………… [*Nome dell'Associazione*] è membro di:
2. della .................................................... .[*Nome della federazione di tiro del circolo, del distretto o regionale*];
3. della ……………………………………………. [*Nome della rispettiva federazione cantonale, sottofederazione, risp. associazione membro[[5]](#footnote-5)*];
4. l'USS-Assicurazioni.
5. Sotto il numero dell'associazione ........ [inserire il numero ASF], l'associazione è anche membro indiretto della Federazione sportiva Svizzera di Tiro (FST).
6. Con riserva dell'approvazione delle associazioni superiori, la ......... [*nome dell'associazione*] può, mediante delibera, unirsi ad altre organizzazioni nello sport del tiro o stringere legami giuridici, a condizione che questi siano compatibili con lo scopo dell'associazion.

### Adesione

## Articolo 4 – Categorie dei membri

1. La/[Il]………………………… [*Nome dell'associazione*] conosce le seguenti categorie di membri:
2. membro attivo;
3. membro passivo;
4. membro onorario.[[6]](#footnote-6)
5. I membri di queste categorie hanno diversi diritti e doveri come stabilito in questi statuti.
6. Il Comitato può stabilire ulteriori diritti e doveri nei regolamenti per le singole categorie di membri. Questi regolamenti devono essere pubblicati sul sito web dell'associazione.
7. Al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, l'Associazione ha ammesso e riconosciuto le persone elencate nell'allegato come membri delle varie categorie.[[7]](#footnote-7)

## Articolo 5 – Disposizioni comuni

1. Tutti i membri dell'associazione con diritto di voto ed elettorale (attivi e passivi) devono essere registrati nell'Amministrazione delle Società e Federazioni (ASF) secondo le specifiche FST e assicurati dall'associazione con la cooperativa USS-Assicurazioni.
2. Diventando membro dell'Associazione, ogni membro si sottopone agli statuti, ai regolamenti e alle disposizioni di attuazione di questa Associazione e accetta le risoluzioni degli organi dell'Associazione. Allo stesso tempo, sono applicabili le norme e i regolamenti delle associazioni sovraordinate a questa associazione e il riconoscimento delle loro risoluzioni. Lo stesso vale per la FST.
3. Il membro dell'associazione si sottomette anche all'autorità disciplinare degli organi giurisdizionali della FST e riconosce le loro decisioni.
4. La consegna all'indirizzo o all'ultimo indirizzo e-mail notificato all'associazione soddisfa i requisiti degli statuti.
5. Gli stranieri possono essere accettati come membri e ammessi alle manifestazioni di tiro, nel rispetto delle disposizioni d'applicazione della FST e delle leggi cantonali e federali. La partecipazione agli esercizi federali è subordinata all'autorizzazione delle autorità militari cantonali (art. 12 dell'ordinanza del Consiglio federale sul tiro fuori servizio).
6. I membri delle forze armate e altri beneficiari di prestazioni federali che svolgono solo gli esercizi federali sono ammessi agli stessi senza versare un contributo personale.
7. I tiratori che desiderano sparare solo gli esercizi federali e per i quali l'associazione non ha diritto ai sussidi federali, sono ammessi senza iscriversi all'associazione di tiro. Un ragionevole contributo alle spese può essere richiesto per lo svolgimento degli esercizi federali.
8. Un contributo alle spese può essere richiesto ai non membri la cui attività volontaria si limita alla partecipazione agli esercizi preliminari degli esercizi federali. Non possono essere imposti altri obblighi. Chiunque paghi solo un contributo alle spese non è considerato membro dell'associazione.

## Articolo 6 – Membri attivi

1. Un membro attivo è una persona fisica che è stata accettata come membro dell'associazione da una risoluzione dell'assemblea generale dell'associazione.
2. Il membro attivo ha i seguenti diritti:
3. diritti d'assemblea secondo l'art. 17;
4. diritto all'informazione sugli affari dell'associazione;
5. diritto di partecipare alle manifestazioni e agli allenamenti dell'associazione, nonché agli eventi di tiro secondo il programma annuale o alle gare di tiro di terzi secondo l'invito a partecipare;
6. diritto alla formazione e al perfezionamento secondo le specifiche dell'organizzatore del corso.
7. Il membro attivo ha i seguenti obblighi:
8. indicare l'identità e le informazioni necessarie per la pratica dello sport di tiro, nonché il domicilio attuale e l'indirizzo e-mail;
9. partecipazione all'assemblea generale dell'associazione e al lavoro volontario deciso dal comitato;
10. il pagamento della quota associativa annuale e altri obblighi finanziari verso l'associazione e verso le associazioni superiori;
11. obblighi di cooperazione secondo i regolamenti e le risoluzioni delle persone/organizzazioni responsabili.
12. Minorenni possono diventare membri attivi con il consenso scritto del titolare dell'autorità parentale.

## Articolo 7 – Membri passivi

1. Il socio passivo è una persona fisica [*Alternativa:* ... "o una persona giuridica"], che esprime l'appartenenza all'associazione versando un contributo passivo [*Alternativa:* "contributo passivo e/o di patronato"] e costituisce così automaticamente questa appartenenza.
2. Non pratica lo sport del tiro.
3. Il membro passivo ha i seguenti diritti:
4. partecipazione all'assemblea generale dell'associazione ma senza diritti di assemblea secondo l'art. 17;
5. su invito del Comitato, partecipazione ad eventi in conformità con il programma annuale;
6. Il membro passivo ha i seguenti obblighi:
7. indicare la sua identità e il suo attuale indirizzo e indirizzo e-mail;
8. pagamento del contributo passivo annuale [*Alternativa*: „ e/o di patronato“].
9. Senza il pagamento del contributo passivo [A*lternativa*: "contributo passivo e/o di patronato"], questa adesione si perde automaticamente per l'anno contabile successivo.

## Articolo 8 – Membri onorari[[8]](#footnote-8)

1. Un membro onorario è una persona fisica che, su richiesta del Comitato, riceve questo titolo personale dall'Assemblea Generale dell'Associazione in riconoscimento dei servizi resi.
2. Il titolo può essere assegnato se:
3. la persona è stata attivamente impegnata per almeno dieci anni a favore dell'associazione e del suo scopo, o
4. si è distinto nel campo del tiro a segno per meriti speciali.
5. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci attivi [*Alternativa*: „ come i soci passivi*“*].
6. Il membro onorario è esonerato dal pagamento della quota associativa annuale e da altri obblighi finanziari nei confronti dell'associazione [*Alternativa: .. „* e delle associazioni superiori*“[[9]](#footnote-9)*].
7. La qualifica di socio onorario scade con la morte o la revoca da parte dell'Assemblea Generale dell'Associazione.
8. La revoca può essere pronunciata se il titolare del titolo si è comportato in modo indegno e lesivo della reputazione dell'associazione.

## Articolo 9 – Ammissione di membro attivo

1. L'ammissione come membro attivo avviene su richiesta del candidato con risoluzione dell'assemblea generale dell'associazione.
2. Il candidato deve presentare la sua domanda di adesione oralmente all'assemblea dell'Associazione o per iscritto al Presidente almeno quattro settimane prima dell'assemblea dell'Associazione [alternativa: "riunione del Comitato"], fornendo brevi motivazioni per la sua domanda.
3. Con la domanda, il candidato conferma di accettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti e le disposizioni esecutive dell'associazione così come le sue risoluzioni e di sottomettersi all'autorità disciplinare degli organi giudiziari della FST e di accettarne le decisioni.
4. La decisione dell'assemblea generale dell'associazione è definitiva e non deve essere motivata.

## Articolo 10 – Cessazione dell'affiliazione

1. La qualità di socio si estingue per dimissioni, esclusione o morte, a meno che il presente Statuto non preveda diversamente per le singole categorie di soci.
2. Le dimissioni di un membro attivo sono possibili alla fine dell'anno finanziario. La lettera di dimissioni deve essere indirizzata al Comitato e deve pervenire per iscritto sei mesi prima della fine dell'esercizio. L'intera quota associativa è dovuta per l'anno in questione.
3. Un membro dell'Associazione può essere escluso dal Comitato in qualsiasi momento se:
4. viola ripetutamente le norme e i regolamenti dell'associazione o non rispetta le sue delibere nonostante l'avvertimento scritto[[10]](#footnote-10);
5. viola ripetutamente le norme e i regolamenti delle federazioni superiori o non rispetta le loro decisioni nonostante un richiamo scritto; oppure
6. si dimostri indegno di far parte dell'associazione o metta in pericolo la reputazione dell'associazione.

### Organizzazione

## Articolo 11 – Organi

1. Gli organi dell'associazione sono:
2. l'assemblea generale[[11]](#footnote-11);
3. il comitato;
4. i revisori dei conti.
5. Il Comitato emette i necessari regolamenti dell'Associazione e determina l'organizzazione interna.

## Articolo 12 – Assemblea generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione.
2. Può essere convocata dal comitato come assemblea generale ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea Generale ordinaria si tiene annualmente, di regola nel 1° trimestre.
4. Se almeno un quinto dei membri richiede una riunione straordinaria dell'Associazione, il Comitato convocherà tale riunione entro e non oltre sei settimane dal ricevimento della richiesta scritta e con i punti e le mozioni all'ordine del giorno richiesti.
5. Il Presidente presiede l'assemblea dell'Associazione, dà e ritira la parola e può espellere dalla sala le persone che disturbano.

## Articolo 13 – Composizione

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta dai seguenti partecipanti:
2. membri attivi;
3. membri passivi;
4. membri onorari;
5. comitato;
6. revisori.
7. Il Comitato può invitare ospiti. Questi ultimi non godono del diritto di assemblea ai sensi dell'art. 17.
8. I membri presenziano di persona all'assemblea generale dell'associazione. Il trasferimento dei diritti di assemblea non è permesso.

## Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale dell'Associazione ha tutti i poteri conferitile dalla legge e dal presente Statuto:
2. elegge gli scrutatori;
3. approva l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dell'Associazione;
4. approva il verbale dell'ultima assemblea dell'associazione;
5. prende la decisione finale sull'ammissione o l'esclusione di membri;
6. prende atto della relazione annuale del presidente;
7. prende atto delle relazioni dei capi dipartimento [alternativa: {"e/o"} "capi divisione"];
8. prende atto della relazione dei revisori dei conti;
9. approva il bilancio annuale che comprende lo stato patrimoniale e il conto economico per l'anno finanziario passato;
10. approva il preventivo per il prossimo anno finanziario;
11. approva le quote associative e altri obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione;[[12]](#footnote-12)
12. dà il discarico al comitato;
13. approva il programma annuale;
14. decide sulle mozioni del comitato e dei membri;
15. elegge il presidente;
16. elegge gli altri membri del Comitato;
17. elegge i revisori dei conti;
18. concede e revoca lo stato di membro onorario;
19. licenzia i membri del Comitato e i revisori dei conti;
20. approva gli statuti e le loro modifiche;
21. approva le adesioni dell'associazione;
22. approva la fusione o lo scioglimento dell'Associazione.

## Articolo 15 – Presentazione di proposte

1. I membri devono presentare proposte per l'assemblea dell'associazione per iscritto al comitato almeno quattro settimane prima della riunione.
2. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e le proposte brevemente motivate per l'adozione della risoluzione.

## Articolo 16 – Preavviso e convocazione

1. La data, l'ora e il luogo dell'assemblea generale devono essere comunicati ai membri almeno otto settimane prima sul sito web dell'associazione e via e-mail [*Alternativa*: „così come nel poligono e all'albo dei tiratori nel locale dell'associazione “].
2. Il comitato decide l'ordine del giorno e l'invito (ordine del giorno con ulteriori documenti della riunione) viene inviato per e-mail ai membri dell'associazione almeno tre settimane prima della riunione.
3. L'assemblea generale così convocata può validamente decidere.

## Articolo 17 – Esercizio del diritto di voto

1. All'assemblea generale dell'associazione, ogni membro presente e con diritto di voto ha un voto.
2. La persona con diritto di voto deve dimostrare la propria identità quando gli viene chiesto dal presidente dell'assemblea.
3. Un membro dell'associazione è escluso dal diritto di voto se deve essere presa una decisione tra lui e l'associazione su un atto giuridico o una controversia legale che riguarda direttamente lui, il suo coniuge o una persona legata a lui in linea diretta.[[13]](#footnote-13)

## Articolo 18 – Votazioni

1. Le votazioni sulle proposte hanno luogo in modo aperto, a meno che l'assemblea generale non decida diversamente.
2. Si applica la maggioranza relativa (maggior numero) dei voti espressi.
3. In caso di scrutinio segreto, il numero di schede valide scrutinate è utilizzato per determinare la maggioranza relativa. Le schede bianche e non valide non vengono contate.

## Articolo 19 – Elezioni

1. Le elezioni hanno luogo apertamente, a meno che l'Assemblea Generale non decida diversamente con una maggioranza semplice dei votanti presenti.[[14]](#footnote-14).
2. Nel primo scrutinio vale la maggioranza assoluta (più della metà) dei voti espressi. Nel secondo scrutinio e in quelli successivi, si applica la maggioranza relativa dei voti espressi.
3. In caso di parità di voti tra due o più candidati per lo stesso seggio, si terrà un'elezione di ballottaggio tra questi candidati. In caso di ulteriore parità, il presidente della riunione procede al sorteggio.
4. In caso di scrutinio segreto, il numero di schede valide scrutinate è utilizzato per determinare la maggioranza assoluta. Le schede bianche e non valide non vengono contate.

## Articolo 20 – Comitato

1. Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da cinque membri [*Alternativa: con un numero* ***non*** *fisso di membri*: ….*… „* un minimo di cinque e un massimo di sette membri “], che sono eletti dall'assemblea generale dell'associazione.[[15]](#footnote-15)
2. Le seguenti funzioni devono essere ricoperte nel comitato:
3. presidente;
4. vicepresidente;
5. monitore di tiro;
6. segretario;
7. cassiere.
8. [*Alternativa:* *se ci sono più di cinque membri: „* Altre funzioni determinate dal Comitato stesso“*[[16]](#footnote-16)*].
9. Ad eccezione del Presidente, il Comitato si costituisce. Il presidente presiede anche le riunioni del comitato e rappresenta l'associazione.
10. Se il presidente è impossibilitato a esercitare la sua funzione, il vicepresidente ne fa le veci.
11. Il cumulo di cariche è permesso.[[17]](#footnote-17)
12. Il comitato è fondamentalmente attivo su base onoraria. Ha diritto al rimborso delle spese effettive su presentazione dei giustificativi.

## Articolo 21 – Durata della funzione

1. La durata del mandato del Comitato è di due anni [*Alternativa*: *quattro o altro n.ro di anni*].
2. Avrà inizio alla chiusura dell'assemblea dell'Associazione in cui il Comitato è stato eletto e terminerà alla chiusura dell'assemblea dell'Associazione dell'anno successivo [*Alternativa*: *si adattano di conseguenza a seconda della durata del mandato*].
3. Se un membro lascia il comitato durante il mandato a causa di morte, esclusione o dimissioni, la successiva Assemblea Generale dell'Associazione eleggerà un membro del Comitato per il restante periodo del mandato.
4. Se il comitato è composto da meno della metà dei membri eletti, i revisori[[18]](#footnote-18) convocano un'assemblea straordinaria dell'Associazione in cui si tengano elezioni supplementari per il resto del mandato.[[19]](#footnote-19)

## Articolo 22 – Requisiti per l'elezione al Comitato

1. Solo i membri dell'Associazione [*Alternativa: membri attivi*] sono eleggibili per il Comitato.[[20]](#footnote-20)
2. Dopo il compimento del 70° anno di età [A*lternativa: 75° anno*], un membro del Comitato non può più essere rieletto. Tuttavia, un mandato in corso può essere terminato.
3. La rielezione è consentita. [*Alternativa: La rielezione è consentita non più di x volte {Numero}.*][[21]](#footnote-21)

## Articolo 23 – Competenze

1. Il Comitato decide su tutte le questioni che, secondo la legge e il presente Statuto, non sono assegnate all'Assemblea Generale dell'Associazione o ai Revisori dei Conti.
2. Il Comitato ha in particolare le seguenti competenze:
3. gestisce gli affari correnti;
4. emette i regolamenti necessari nell'associazione;
5. prepara gli affari dell'Assemblea dell'Associazione e presenta le rispettive proposte;
6. prepara il programma annuale;
7. designa, oltre agli organi, le funzioni che richiede per l'adempimento dello scopo dell'Associazione ed emette a tal fine un capitolato d'oneri con i rispettivi compiti e competenze;
8. nomina e rimuove i funzionari per le funzioni di cui sopra;
9. approva i contratti;
10. conclude accordi di cooperazione con altre associazioni e/o associazioni di livello superiore;
11. ha il diritto di mozione per tutti gli affari dell'assemblea dell'associazione.
12. designa le persone che rappresentano l'Associazione nelle associazioni di livello superiore;
13. dispone di un'autorità di spesa aggiuntiva una tantum per spese non incluse nel bilancio, fino a un massimo di CHF 3‘000.00 [*Alternativa*: *fissare un altro importo*] durante l'anno finanziario.
14. I monitori di tiro dirigono gli esercizi federali e gli esercizi di tiro volontari secondo l'ordinanza sul tiro. Sono particolarmente responsabili della cura dei tiratori deboli e inesperti. Per l'addestramento si applicano le ordinanze sul tiro e sui corsi di tiro del DDPS.
15. Gli istruttori ESA, Ordinanza o G+S sono responsabili dell'addestramento, della sicurezza e delle operazioni di tiro.
16. Il capo dei Giovani Tiratori è responsabile della formazione dei Giovani Tiratori. Organizza e conduce il corso per giovani tiratori secondo il regolamento della Confederazione. Egli redige i rapporti e le relazioni pertinenti.
17. L'istruttore G+S è responsabile della formazione nell'area sportiva. Organizza l'istruzione dei giovani nell'associazione.
18. Il responsabile delle munizioni provvede all'acquisto, all'acquisto supplementare e alla distribuzione delle munizioni, al riciclaggio delle casse e alla restituzione del materiale d'imballaggio.

## Articolo 24 – Sedute di comitato

1. Il Comitato si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono, ma almeno tre volte [*Alternativa*: „x-volte“ {*Definire numero*}] durante l'anno finanziario.
2. Il Presidente invita alla riunione via e-mail. L'invito è emesso almeno dieci giorni prima e include l'ordine del giorno e qualsiasi altro documento della riunione.
3. Ogni membro del Comitato può chiedere al presidente di convocare una riunione, indicando l'ordine del giorno. Questa deve avvenire entro tre settimane.
4. Nel caso di questioni urgenti e a condizione che nessun membro del Comitato richieda una deliberazione orale, è valida la delibera per lettera circolare (posta o e-mail).
5. Invece di una riunione, le delibere orali e l'approvazione delle risoluzioni possono essere condotte anche per telefono o in videoconferenza.

## Articolo 25 – Revisori

1. L'Assemblea generale elegge due Revisori [alternativa: tre Revisori] per la stessa durata del mandato del Comitato.
2. Entrambi i revisori si accordano sulla presidenza e hanno esperienza nel campo della gestione contabile.
3. I revisori hanno il diritto di ispezionare tutti gli atti e possono interrogare i membri dell'associazione.
4. Controllano i conti annuali e qualsiasi altra cassa dell'Associazione, nonché i conti degli eventi dell'Associazione.
5. Presentano una relazione scritta all'Assemblea Generale e presentano le relative proposte di risoluzione.
6. Nella misura in cui ciò è deciso dall'assemblea generale, i revisori dei conti gestiscono l'ufficio elettorale e di scrutinio in un'assemblea che prevede delle elezioni.
7. La revisione può essere esternalizzata.

## Articolo 26 – Processo decisionale e quorum degli organi

1. Solo le assemblee generali, le riunioni del comitato o dei revisori dei conti debitamente convocate in conformità al regolamento, possono decidere validamente.
2. Questi possono deliberare solo su questioni che sono state debitamente incluse nell'ordine del giorno.
3. Per prendere una decisione valida, almeno la metà dei membri del Comitato deve essere presente alla riunione. Per le riunioni dei revisori, tutti i membri devono essere presenti alla riunione.
4. Una maggioranza di due terzi dei presenti e aventi diritto di voto è richiesta per l'approvazione degli articoli degli statuti e per una fusione dell'associazione, e una maggioranza di tre quarti è richiesta per lo scioglimento dell'associazione.
5. Nel caso di risoluzioni con quorum maggiorato, deve essere presente almeno la metà dei membri dell'Associazione con diritto di voto secondo l'attuale lista dei membri dell'ASF. Se l'assemblea generale convocata per decidere lo scioglimento non raggiunge il quorum richiesto, il Comitato convoca una nuova assemblea straordinaria per decidere lo scioglimento con una maggioranza di due terzi dei voti presenti.
6. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della riunione o della sessione.

## Articolo 27 – Esecuzione e registrazione delle decisioni nel verbale

1. Le decisioni devono essere registrate nel verbale. I verbali devono essere approvati e archiviati dall'organo competente durante la riunione successiva.
2. La decisione di un organo entra in vigore immediatamente, a meno che l'organo non decida altrimenti.
3. Per gli organi, il rispettivo presidente è responsabile dell'attuazione, a meno che l'organo non decida diversamente.

### Finanze

## Articolo 28 – Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno civile. [*Alternativa*: „ L'esercizio finanziario inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo“].

## Articolo 29 – Entrate

1. L'associazione è finanziata in particolare dalle seguenti entrate:
2. quote associative;
3. oneri;
4. multe;
5. tasse;
6. doni, donazioni e lasciti;
7. altre entrate da attività associative.
8. Le quote associative per le rispettive categorie, i prelievi, le multe e le tasse sono approvate dall'Assemblea dell'Associazione per l'anno finanziario successivo.
9. Il comitato ha il diritto di addebitare ai membri dell'associazione gli obblighi finanziari da pagare alle associazioni superiori.
10. Le quote associative annuali devono essere pagate entro il 31 marzo.

## Articolo 30 – Uscite

1. Il Comitato utilizzerà i fondi dell'Associazione in conformità con il preventivo approvato.
2. Può delegare poteri di spesa a funzionari e agenti e fissarne gli importi.
3. Le spese decise dal Comitato in aggiunta al preventivo approvato devono essere comunicate per iscritto all'Assemblea Generale dell'Associazione.

## Articolo 31 – Diritto di firma

1. Il Comitato decide sui diritti di firma nell'Associazione.
2. Ad eccezione delle operazioni bancarie, per le quali il Cassiere può firmare individualmente fino ad un importo determinato dal Comitato o per specifiche operazioni bancarie, si applica la firma collettiva a due.

## Articolo 32 – Responsabilità

1. Le passività dell'associazione sono garantite esclusivamente dal patrimonio dell'associazione.
2. Una responsabilità personale dei membri dell'associazione è esclusa.

## Articolo 33 – Fondi e fondazioni

1. L'Associazione può istituire fondi per scopi specifici. L'Assemblea dell'Associazione decide sull'istituzione, l'amministrazione e lo scioglimento.
2. I fondi fanno parte del bilancio annuale. Essi devono essere gestiti e contabilizzati separatamente. Tuttavia, devono essere visibili nel bilancio.

### Altre disposizioni

## Articolo 34 – Direttive FST

1. Per il tiro sportivo in seno all'associazione, sono applicate la *Regole per il Tiro Sportivo* edite dalla FST (RTSp).
2. Inoltre, i regolamenti FST si applicano nell'associazione in particolare in materia di:
3. combattere e prevenire il doping;
4. etica;
5. protezione dei dati.

## Articolo 35 – Fondamenti del tiro fuori servizio

Per il tiro fuori servizio valgono in particolare dalle disposizioni legali della Confederazione, ossia l'ordinanza del Consiglio federale sul tiro fuori del servizio (512.31), l'ordinanza del DDPS sul tiro (512.311), l'ordinanza sugli impianti di tiro (510.512), le questioni tecniche degli impianti di tiro per il tiro fuori servizio (51.065) e l'elenco dei mezzi ausiliari autorizzati per armi d'ordinanza e le armi parificate per gli esercizi federali (27.132).

## Articolo 36 – Scioglimento della società

1. In caso di scioglimento di questa Associazione, tutti i beni saranno trasferiti all'Associazione…………………………………….. [*Nome dell'organizzazione del livello superiore*] per l'amministrazione fiduciaria in conformità con la risoluzione dell'Associazione fino alla fondazione di una nuova Associazione con la stessa sede e scopo. La risoluzione deve rispettare le linee guida della FST.
2. Questa nuova associazione deve appartenere alle stesse associazioni superiori per poter rilevare i beni.
3. Se entro dieci anni dalla decisione di scioglimento non viene costituita una tale associazione, il patrimonio va al Museo svizzero del tiro di Berna [*Alternativa*: „Federazione cantonale“ oppure …………………..…………………… {Nome dell'organizzazione}], che può prenderne possesso e usarlo a sua discrezione.

### Disposizioni finali

## Articolo 37 – Uguaglianza dei sessi

1. Se i termini utilizzati nel presente statuto si rapportano alle persone fisiche, l'uomo e la donna sono parificate.
2. Questa uguaglianza in diritto si applica ugualmente a tutti i regolamenti dell'associazione.

## Articolo 38 – Abrogazione delle disposizioni esistenti

Il presente statuto abroga tutti gli statuti precedenti esistenti, sempre ché le disposizioni transitorie non prevedano altrimenti.

## Articolo 39 – Disposizioni transitorie

1. Se, con l'entrata in vigore dei presenti Statuti, sorgono contraddizioni e questioni di interpretazione rispetto ai precedenti regolamenti, il Comitato Esecutivo deciderà a sua discrezione e tenendo conto di eventuali disposizioni della FST.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Comitato sarà incaricato di adattare i precedenti regolamenti dell'Associazione, al presente nuovo Statuto e di metterli in vigore di conseguenza.

## Articolo 40 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente statuto è stato approvato il ……………[*Giorno, Mese, Anno*] dall'assemblea generale dell'associazione a ……………………..[Luogo][[22]](#footnote-22)
2. Entrano in vigore immediatamente [*Alternativa:* „Entrano in vigore il …….{ *Giorno, Mese, Anno*}.“], con riserva di approvazione da parte della ……………………………………………………[Nome della federazione superiore].

………………………, ………………………………..

Luogo Data

Per la/il …………………………………………………………: [Nome delle Società]

…………………………………………………… ………………………………………………..

[Nome e Cognome] [Nome e Cognome]

Presidente Segretario

Approvato da ........... [Nome della federazione superiore]

………………………, ………………………………..

Luogo Data

…………………………………………………… ………………………………………………..

[Nome e Cognome] [Nome e Cognome]

Presidente Segretario

Gli statuti di cui sopra sono stati approvati oggi in conformità con le norme che regolano il tiro fuori del servizio.

………………………, ………………………………..

Luogo Data

DIREZIONE DELLA SICUREZZA XX /Sezione del militare XX

……………………………………………………

Il capo responsabile: Capo del dipartimento militare / Consigliere di Stato

1. cf. SR 512.31 la raccolta sistematica del diritto federale (cf. www.admin.ch). [↑](#footnote-ref-1)
2. I membri della federazione sono: **Federazioni cantonali di tiro** (ZHSV, BSSV, LKSV, KSVU, SKSG, KSGOW, KSGNW, GLKSV, ZKSV, FKSV, SOSV, KSVBS, KSVBL, SHKSV, KSV-AR, AIKSV, SGKSV, BSV, AGSV, TKSV FTST, SVC WSSV, SNTS, ASGT e FJT), **Sottofederazioni** (SVBB, FSSV, SSVL, OSPSV, SVTS e ZSV) und **Associazioni membro** (SMV, VSSV e VSS). [↑](#footnote-ref-2)
3. Se questa data di fondazione può essere accertata. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se necessario, definire chiaramente il "bacino di utenza". [↑](#footnote-ref-4)
5. Vedi le abbreviazioni delle società e delle organizzazioni elencate nella nota 2a pié pagina di cui sopra. Eventualmente aggiungere altre affiliazioni sotto lettera c) e segg. [↑](#footnote-ref-5)
6. Se necessario, si possono definire ulteriori categorie di membri: ad es., membro libero, patrono/sponsor, ecc. [↑](#footnote-ref-6)
7. Così, al momento dell'approvazione di questi statuti, questa associazione ha una lista di membri corretta per le singole categorie di membri. Questo rende più facile l'aggiornamento. [↑](#footnote-ref-7)
8. „ Presidente onorario" è un altro titolo che potrebbe essere assegnato agli ex presidenti dell'associazione. [↑](#footnote-ref-8)
9. Gli obblighi finanziari verso le associazioni superiori dovrebbero essere pagati dall'associazione stessa invece che dal membro onorario a causa della concessione dell'onorariato, se tali obblighi sono a carico del membro onorario. Esempio: membri onorari con licenza FST). [↑](#footnote-ref-9)
10. p. es. mancato pagamento della quota associativa; [↑](#footnote-ref-10)
11. Altri termini sono: assemblea generale annuale o riunione generale, quest'ultima è più applicabile all'AG. [↑](#footnote-ref-11)
12. p. es. Importo delle multe (assenza alla riunione dell'associazione), tasse e spese dell'associazione. [↑](#footnote-ref-12)
13. Corrisponde alla disposizione obbligatoria dell'art. 68 CC ed è adottato qui a titolo di dichiarazione. [↑](#footnote-ref-13)
14. p. es. mozione per lo "scrutinio segreto" o "elezione in globo" dei restanti membri del Comitato. [↑](#footnote-ref-14)
15. Il comitato è idealmente composto da un numero dispari e fisso di membri. Il numero deve essere chiaramente definito nello statuto. [↑](#footnote-ref-15)
16. Questi includono, per esempio, il capo della formazione; Capo dei giovani tiratori; Alfiere; Capo fucile 10/50m, Capo fucile 300m, Capo pistola; Custode ecc. È necessario determinare se queste funzioni fanno parte del Comitato. [↑](#footnote-ref-16)
17. Questo capoverso è necessario se negli articoli dell'associazione sono elencate più funzioni che membri del comitato. [↑](#footnote-ref-17)
18. I revisori sono stati scelti come organo responsabile al fine di avere una soluzione conforme allo Statuto in caso di dimissioni complete del Comitato. Un quinto dei membri può convocare tale riunione. [↑](#footnote-ref-18)
19. L'elezione suppletiva è necessaria, perché se il comitato non può essere completato secondo gli statuti, l'associazione corre il rischio di essere sciolta per legge (Art. 77 CC). [↑](#footnote-ref-19)
20. Esempio di un requisito per l'elezione al comitato. Tali condizioni sono liberamente determinabili dall'associazione. [↑](#footnote-ref-20)
21. L'Associazione determina se un limite di durata e/o un limite di età deve essere specificato negli articoli dello statuto. La formulazione del paragrafo 6 fornisce un esempio di limite di durata e il paragrafo 7 uno di un possibile limite di età. [↑](#footnote-ref-21)
22. Gli statuti dell'associazione devono essere sottoposti all'approvazione dell'associazione superiore in conformità con i suoi statuti. È consigliabile presentare la bozza per una revisione preliminare prima della riunione della propria associazione. [↑](#footnote-ref-22)